

Sentenza n. 3707/2018 pubbl. il 17/04/2018

RG n. 9825/2016

Repert. n. 6395/2018 del 17/04/2018

**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante,

ha deliberato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 9825/2016 RGAC e vertente

**TRA**

[REDACTED], elettivamente domiciliati in Napoli al Corso Amedeo di Savoia 187 presso gli [REDACTED], dai quali sono rappresentati e difesi come da procura in calce all'atto di citazione

**ATTORI**

**E**

[REDACTED] in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla [REDACTED] unitamente alle avv.te [REDACTED] dalle quali è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta a seguito di riassunzione

**CONVENUTA**

Oggetto: Usura in contratto di mutuo

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.

Con contratto denominato "nuovo prestito casa atto, unico - tasso fisso" stipulato in data 23/11/1999 in Napoli per notaio A. [REDACTED] mutuo di lire 150000000 (€ 77468,53), da restituire con gli interessi in 180 rate mensili posticipate. I mutuatari hanno convenuto nel presente giudizio sepa [REDACTED] (succeduta evidentemente nella posizione di mutuante, non è contestato), chiedendo di dichiarare nullo il contratto di mutuo del 23/11/1999 nella parte in cui sono stati pattuiti gli interessi da loro dovuti, perché determinati in misura superiore al tasso soglia fissato ex lege 108/1996, e condannare la banca convenuta a restituire la somma di € 46700 o diversa somma pagata dagli attori a in corso di rapporto a titolo di interessi, oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, con vittoria delle spese di lite, con distrazione. Si è costituita la banca mutuante, chiedendo di rigettare le domande degli attori, con vittoria delle spese di lite, con distrazione. Nel corso della istruttoria è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. Enrico Miranda, ed ora la causa va decisa.

Come accertato dal CTU, mentre il tasso degli interessi corrispettivi fissato nel contratto del 23/11/1999 era inferiore al tasso soglia vigente all'epoca per la categoria mutui, il tasso di mora pattuito "era sensibilmente superiore ai tassi soglia di cui alla legge 108/96". Cass. 23192/2017 ha affermato che: "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore", e nel farlo ha rigettato il ricorso di una banca con il quale si denunciava "violazione e falsa applicazione dell'art. 1815 c.c. e della l. n. 108/1996, in quanto il Tribunale ha erroneamente rilevato che, al fine del superamento del tasso soglia, si deve valutare l'eventuale usurarietà del tasso di mora e posto che, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità, non potrebbe colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia"; pertanto, in base a tale recente orientamento di legittimità, deve ritenersi che se in un contratto di mutuo siano stati pattuiti interessi moratori che superano il tasso soglia, si applica l'art. 1815 co. 2 cc e non è dovuto alcun interesse. Pertanto, la banca convenuta va condannata a restituire agli attori la somma da questo versata in corso di rapporto a titolo di interessi, che il CTU ha calcolato, con valutazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi, in € 46803,77; oltre interessi legali che decorreranno dalla domanda: infatti, considerate le notevoli oscillazioni giurisprudenziali sulla relazione tra interessi moratori e tassi soglia dell'usura, non può ritenersi che la banca fosse in mala fede quando ricevette il pagamento



Sentenza n. 3707/2018 pubbl. il 17/04/2018

RG n. 9825/2016

Repert. n. 6395/2018 del 17/04/2018

degli interessi corrispettivi (contrastati sull'obbligo per il tasso d'interesse moratorio fissato in contratto di rispettare il tasso soglia, e sulle conseguenze del superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9825/2016 rgac tra: spa [redacted] + 1, attori; scpa [redacted] convenuta; così provvede:

- 1) Condanna la banca convenuta a pagare agli attori la somma di € 46803,77, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 2) Condanna la banca convenuta a rimborsare agli attori le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in € 2050, di cui 50 per spese vive, oltre Iva e Cp;
- 3) Condanna la banca convenuta a rimborsare agli attori le spese del presente giudizio, che liquida in € 560 per esborsi ed € 7000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore di [redacted]

Così deciso in Portici in data 15/4/2018 - Il giudice unico

